



AUTORITÀ DI BACINO LACUALE CERESIO, PIANO E GHIRLA



DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 14/2026

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LOMBARDIA- MILANO DI CUI AL RICORSO PROMOSSO DAL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA R.G. N.2425/2026 NOTIFICATO CON NUMERO 389 DEL 30 GIUGNO 2026

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **05** del mese di **agosto** alle ore 13.00 presso la sede del Comune di Lavena Ponte Tresa, convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione dell'Autorità si è riunito con la presenza dei Signori:

NOMINATIVO	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE
Arch. Massimo Mastromarino	Presidente	X	
Giovanni Bernasconi	Vice Presidente - Consigliere	X(online)	
Sergio Erculiani	Consigliere		X

Il CdA viene svolto mediante ausilio di videoconferenze attestate e qualificate come indicato dall'art. 5 dello Statuto dell'Autorità che stabilisce che Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che; (a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti."

Funge da Segretario la dott.ssa Vania Pescarin.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare.

AUTORITA' DI BACINO

LACUALE CERESIO, PIANO e GHIRLA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LOMBARDIA- MILANO DI CUI AL RICORSO PROMOSSO DAL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA R.G. N.2425/2026 NOTIFICATO CON NUMERO 389 DEL 30 GIUGNO 2026

DELIBERA N. 14 DEL 05/08/2026

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA AUTORITA'

PREMESSO CHE:

- In data 3 febbraio 2026 il Dirigente della Direzione Generale Infrastrutture e opere pubbliche di Regione Lombardia esprime specificatamente alle Autorità di Bacino e ai Comuni non associati, fra cui Campione d'Italia *"con la presente si comunica che il 3 febbraio 2026 è stata pubblicata la legge riferita in oggetto che entrerà in vigore il prossimo 18 febbraio. Si allega, pertanto, il Supplemento n. 6 al BURL del 3 febbraio 2026, richiamando l'attenzione sulle novità introdotte dalla legge 2/2026 in materia di gestione del demanio idrico, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal novellato art. 48 e alle relative scadenze."*
- Analogamente l'Autorità di Bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla provvedeva ad informare i Comuni aderenti e il Comune di Campione d'Italia, allo stato non aderente, della nuova normativa e delle scadenze previste per gli atti ritenuti necessari in particolare, in data 23 febbraio 2026 con prot.n. 117 avente per oggetto, *"Legge Regionale 29 gennaio 2026 n. 2-modifica Legge Regionale 4 aprile 2012 n. 6. Titolo VI – disposizioni sul demanio lacuale-fluviale e sulla navigazione interna"* con la quale il Presidente della Autorità di Bacino scrive al Sindaco del Comune di Campione d'Italia il testo integralmente riportato: *Dopo l'approvazione da parte della Giunta Regionale, su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con gli Assessori Franco Lucente (Trasporti) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere Pubbliche) della "Revisione della LR 4 aprile 2012 n. 6", avvenuta con Delibera n. XII/4247 in data 30 aprile 2025, il Consiglio Regionale ha approvato in via definitiva la proposta. La legge di approvazione n. 2 del 29 gennaio 2026 pubblicata sul BURL il 3 febbraio 2026 è entrata in vigore il 18 febbraio 2026. La Direzione Generale Infrastrutture di Regione con nota n. S1.2026.0001501 del 13/02/2026 ha comunicato a tutti i Comuni non aderenti alle Autorità di Bacino la novella normativa che prevede, fra altro, nel nuovo comma 2 dell'articolo 48 «. I comuni rivieraschi del medesimo bacino lacuale, il cui perimetro è definito dalla Giunta regionale, esercitano in forma associata le funzioni di cui al comma 1 mediante la costituzione di apposita autorità di bacino lacuale cui possono aderire anche le province nel cui territorio ricade il bacino lacuale. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comuni rivieraschi che dimostrino, con attestazione da trasmettere alla Autorità di bacino lacuale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale recante «Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n.6 (Disciplina del settore dei trasporti)», la quale si esprime con provvedimento espresso, di poter conseguire risultati migliori, secondo i principi di efficacia, efficienza e di economicità, esercitando le funzioni singolarmente. Il nuovo comma 5 dell'art 48 dispone che, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante "Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6" l'Assemblea di ciascuna autorità del bacino lacuale, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e con la maggioranza assoluta dei voti, adegua il proprio statuto, prevedendo la partecipazione obbligatoria di tutti i comuni rivieraschi. Per quanto, la moderna Legge Regionale ha trasformato la possibilità di adesione di un Comune in un obbligo, salvo poter dimostrare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, alla Autorità di Bacino competente, la quale si esprime con provvedimento espresso, di poter conseguire risultati migliori esercitando le funzioni singolarmente, secondo i principi di efficacia nelle attività che devono essere orientate al*

AUTORITA' DI BACINO LACUALE CERESIO, PIANO e GHIRLA

raggiungimento degli obiettivi prefissati, con risultati concreti, misurabili e soprattutto migliorativi, di efficienza, adottando le modalità che garantiscano l'esemplare realizzazione dei compiti pubblici, in tempi rapidi e con il confacente utilizzo e rendimento delle risorse impiegate e di economicità svolgendo le procedure in modo più conveniente con il minor dispendio possibile di risorse pubbliche, evitando duplicazioni e assicurando un uso razionale, consono e conforme delle risorse umane e finanziarie. Qualora l'Autorità di Bacino lacuale competente approvi la richiesta del Comune di esercitare le funzioni singolarmente i proventi delle concessioni destinati all'Ente Locale scendono comunque dal 40 % al 20% (nuovo art 52 comma 1) ed infine, al termine della procedura, i comuni che non si adeguano all'obbligo di associarsi sono tenuti a versare all'Autorità del bacino lacuale di riferimento l'intero importo delle quote riscosse dei canoni demaniali di spettanza regionale (nuovo comma 7 art 48.

- In data 29 aprile 2026 il Comune di Campione d'Italia, rappresentato dal Sindaco pro tempore ha partecipato e votato la modifica dello Statuto della Autorità, mediante deliberazione dell'Assemblea n. 1 che, fra altro, ha espressamente previsto, ai sensi di Legge, il rientro a pieno titolo dell'unico Comune non aderente alla data di approvazione della Legge Regionale n 2 del 26 gennaio 2026.
- In seguito alla Deliberazione dell'Assemblea n.1 il Comune di Campione ha interloquito, per un breve periodo, con l'Autorità di Bacino in modo istituzionale per promuovere direttamente e senza comunicazioni preventive, auspicando nell'ambito dei principi di correttezza istituzionale fra Pubbliche Amministrazioni - ricorso al TAR Milano presentato dal Comune di Campione d'Italia avverso la delibera 1/2026 dell'Assemblea della Autorità, notificato in data 30 giugno 2026 e annotato al protocollo pari data al n. 389.

RICHIAMATA la deliberazione del CdA n. 7 /2026 del 30 giugno 2026 avente per oggetto "comma 2 articolo 48 Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 come modificata dalla Legge Regionale 29 gennaio 2026 n. 2 attestazione di conseguire risultati migliori secondo i principi di efficacia, efficienza e di economicità esercitando le funzioni singolarmente presentata dal Comune di Campione d'Italia mediante Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 18 giugno 2026" l'esecutivo dell'Autorità rimanda la richiesta del Comune motivando come segue:

- *Per quanto dettagliatamente relazionato la domanda presentata quale attestazione di conseguire risultati migliori secondo i principi di efficacia, efficienza e di economicità esercitando le funzioni singolarmente presentata dal Comune di Campione d'Italia mediante Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 18 giugno 2026, ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 48 della Legge Regionale di riferimento, è da ritenersi irricevibile- tardiva per le seguenti motivazioni in ricapitolazione:*
- *Nel termine perentorio del 18 aprile 2026 indicato dal comma 2 dell'articolo 48 della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 come modificata dalla Legge Regionale 29 gennaio 2026 n. 2, revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti BURL n. 6 suppl. del 03 Febbraio 2026) non è stata deliberata specifica attestazione dal Consiglio Comunale del Comune di Campione d'Italia che incide nel perimetro della Autorità di Bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla*
- *Il Comune di Campione d'Italia, rappresentato dal Sindaco pro tempore, determinato dalla circostanza che il Comune stesso non ha deliberato, nei termini perentori previsti dalla Legge, in Consiglio Comunale l'attestazione prevista e indicata dal comma 2 articolo 48 Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 come modificata dalla Legge Regionale 29 gennaio 2026 n. 2, attestazione di conseguire risultati migliori secondo i principi di efficacia, efficienza e di economicità esercitando le funzioni singolarmente, in data 29 aprile 2026, ha partecipato e votato la modifica dello Statuto della Autorità che, fra altro, ha espressamente previsto, ai sensi di Legge, il rientro a pieno titolo dell'unico Comune non aderente alla data di approvazione della Legge Regionale n 2 del 26 gennaio 2026, mediante Delibera Assemblea della Autorità n. 1/2026.*

AUTORITA' DI BACINO LACUALE CERESIO, PIANO e GHIRLA

- *il Comune di Campione d'Italia ha prodotto, comunque, una Deliberazione di Giunta Comunale, oltre che fuori termine perentorio indicato dalla Legge (18 aprile 2026), anche nelle competenze che risultano di Consiglio Comunale (lett. c) art. 42 TUEL)*

Le tabelle allegate alla deliberazione di Giunta Comunale n. 74/2026 sono, in ogni modo, contestate minuziosamente, tecnicamente e contabilmente nella approvata relazione del Direttore, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, evidenziando il compiuto non rispetto delle condizioni di efficienza, efficienza ed economicità della gestione comunale, a cui si unisce le enunciate criticità di controllo, nel tempo, di questa Autorità, ai sensi di Legge.

VISTO il ricorso al TAR promosso dal Comune di Campione d'Italia innanzi al TAR Lombardia – Milano e notificato alla Autorità in data 30 giugno 2026 e annotato al protocollo pari data al n. 389.

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea n. 6 del 29 luglio 2026 ad oggetto "LEGGE REGIONALE N.6 DEL 4 APRILE 2012 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2026 N.2 INDIRIZZI DI REGIONE LOMBARDIA DEL 20 LUGLIO 2026 COMUNICAZIONI" con il quale il Presidente Mastromarino provvedeva a comunicare, in aggiornamento a quanto già noto alla Assemblea, gli esiti dell'incontro svoltosi a Milano in data 20 luglio 2026 con il Direttore Generale della Direzione Generale Infrastrutture e opere pubbliche di Regione Lombardia e gli indirizzi espressi dal funzionario nel senso di invitare l'Autorità ad adire le vie ordinarie previste dall'ordinamento giuridico a tutela degli atti assunti e delle prerogative dell'Autorità stessa nell'ambito dell'impianto stabilito dalla richiamata normativa regionale, mediante regolare costituzione in giudizio nel ricorso promosso dal Comune di Campione d'Italia e pendente innanzi al TAR Lombardia - Milano;

ATTESO la competenza alla costituzione in giudizio non esistendo un obbligo assoluto e automatico per la pubblica amministrazione di resistere in ogni giudizio, poiché la decisione di costituirsi in giudizio è frutto di una valutazione discrezionale orientata alla cura dell'interesse pubblico e alla protezione delle risorse dell'ente e che, in una prima valutazione, l'Autorità era orientata per la non costituzione avverso il ricorso presentato dal Comune di Campione d'Italia ma di attendere l'esito del giudice amministrativo in ordine alla efficacia della deliberazione dell'Assemblea n. 1/2026;

CONSIDERATO che i rapporti instaurati dal Comune di Campione d'Italia non appaiono più improntati alla collaborazione Istituzionale fra Enti, come attestano gli atti formali – n.7251 del 29 luglio 2026 – emanati dall'Ente in cui il Sindaco utilizza termini perentori (non usuali fra Pubbliche Amministrazioni), come "*risossione coattiva e revoca concessione*" in una materia secondaria quale l'eventuale pagamento da parte dell'Autorità al Comune per un posto barca dell'unità nautica ABL 1 che risulta parte della dotazione nautica di questa Autorità, immatricolata come unità di vigilanza e soccorso con operatività in tutto il Ceresio Italiano, compreso Campione d'Italia e su accordi Internazionali anche in acque Svizzere.

ACCERTATO che a seguito della DGR XII/2099/2024 già ricevuta dal Comune via PEC con comunicazione del 25.3.2024 la vigilanza, la polizia demaniale e il soccorso per il diporto e l'utenza natatoria, per l'intero Ceresio Italiano, compreso le acque del Comune di Campione d'Italia è effettuata dalle motovedette e dal personale dipendente e/o convenzionato con l'Autorità di Bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla.

VERIFICATO, inoltre che, al netto delle future decisioni della giustizia amministrativa, il Comune di Campione d'Italia gestisce attualmente la portualità, quindi anche il posto barca della ABL 1, in assenza di apposita e regolare Convenzione di Regione Lombardia e che in data 12 febbraio 2018 la Regione Lombardia Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità n. SI.2018.00005633 evidenziava che "*la gestione di tutti i porti regionali individuati con D.G.R n. 5136/2001 è in capo all'Autorità di Bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla, non essendo state mai sottoscritte specifiche*

AUTORITA' DI BACINO LACUALE CERESIO, PIANO e GHIRLA

convenzioni tra Regione Lombardia e Comuni rivieraschi associati " ; - di prendere atto che a far data 1 gennaio 2019 la gestione di tutti i porti regionali individuati con D.G.R n. 5136/2001 risulterà in capo all'Autorità di Bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla, in considerazione della circostanza sopra attestata che non essendo state mai sottoscritte specifiche convenzioni tra Regione Lombardia e Comuni rivieraschi associati (ergo nemmeno Campione d'Italia) - di rinviare agli Uffici competenti per l'attuazione del presente atto ricognitivo e di indirizzo;- di demandare al Responsabile del Servizio le incombenze relative alle procedure di pubblicazione così come previsto dalla normativa vigente in materia;

VALUTATI e fatti propri gli indirizzi del Direttore Generale della Direzione Generale Infrastrutture e opere pubbliche di Regione Lombardia espressi nell'incontro in data 20 luglio 2026;

RITENUTO opportuno, per le ampie motivazioni sopra riportate, che l'Autorità di Bacino si costituisca formalmente nel giudizio promosso dal Comune di Campione d'Italia (CO) innanzi al Tar Lombardia -Milano avverso la deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla n. 1/2026 a difesa degli atti amministrativi assunti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla **LEGGE REGIONALE N.6 DEL 4 APRILE 2012 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2026 N.2** ;

VISTI gli articoli corrispondenti del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto della Autorità di Bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE, per le ragioni esposte in premessa a costituire idonea motivazione e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il Presidente a costituirsi formalmente nel costituisca formalmente nel giudizio promosso dal Comune di Campione d'Italia (CO) innanzi al Tar Lombardia -Milano, notificato in data 30 giugno 2026 e annotato al protocollo pari data al n. 389 avverso la deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla n. 1/2026 il quale richiede al giudice amministrativo di dichiarare *"la nullità della deliberazione della" Assemblea dell'Autorità di Bacino n. 1 del 29 aprile 2026 e della Presidenziale n. 271 del 4 maggio 2026.*

DI CONFERIRE incarico per la necessaria rappresentanza, assistenza legale e difesa della Autorità di Bacino in giudizio ad Avvocato esperto in materie giuridico amministrative dando atto della intervenuta disponibilità dell'Avvocato Federica Berrino ad assumere il relativo incarico.

DI CONFERMARE le procedure di alle Delibera di Assemblea n 6 del 29/07/2026 ai fini della formalizzazione di apposito incarico legale di assistenza e rappresentanza legale nella costituzione in giudizio nel ricorso al Tar- Milano presentato dal Comune di Campione d'Italia avverso la delibera 1/2026 della Assemblea della Autorità notificato in data 30 giugno 2026 e annotato al protocollo pari data al n. 389 assumendo il relativo impegno di spesa;

Successivamente, stante l'urgenza di attivare le procedure di conferimento incarico di rappresentanza e assistenza legale, resistenza e costituzione in giudizio, con separata votazione favorevole all'unanimità, il CdA delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Allegato alla deliberazione n° 14

in data - 5 AGO 2026

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Il Responsabile del Settore Tecnico esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Campione d'Italia, li _____



Il Responsabile del Servizio
(geom. Piermario Boggioni)

Il Responsabile Capo di Ragioneria esprime parere favorevole dal punto di vista contabile in merito alla presente proposta di deliberazione.

— dà atto altresì che la stessa non comporta impegno di spesa

Campione d'Italia, li - 5 AGO 2026



Il Responsabile del Servizio
(dott.ssa Vania Pescarin)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vania Pescarin", written over a horizontal line.

Il Responsabile Capo di Ragioneria attesta la copertura finanziaria.

Campione d'Italia, li - 5 AGO 2026



Il Responsabile del Servizio
(dott.ssa Vania Pescarin)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vania Pescarin", written over a horizontal line.

Il Responsabile del Servizio Segreteria Amministrativa

Campione d'Italia, li - 5 AGO 2026



Il Responsabile del Servizio
(dott.ssa Vania Pescarin)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vania Pescarin", written over a horizontal line.

**AUTORITA' DI BACINO LACUALE
CERESIO, PIANO e GHIRLA**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Arch. Massimo Mastromarino



Il Segretario

Dott.ssa Vania Pescarin



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Autorità di bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla il giorno1.1.AGO.2026..... e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Campione d'Italia, li1.1.AGO.2026.....



L'Addetto alle pubblicazioni



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28/08/26 :

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00);
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/00);



Campione d'Italia, li ...28/08/26.....

Il Segretario

Dott.ssa Vania Pescarin



